Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 settembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 25 agosto 1961, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Mohamed Aouad, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e Ministro plenipotenziario del Marocco.

(5618)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 1960, n. **1930**.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Tetuan (Marocco), istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località e modifica delle circoscrizioni degli Uffici consolari in Marocco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Tetuan (Marocco), è soppresso.

Art 2.

E' istituito in Tetuan (Marocco) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria di Tangeri.

Art. 3.

Le circoscrizioni degli Uffici consolari in Marocco sono modificate come appresso:

Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Rabat:
Prefettura di Rabat Salé
Province di Rabat, Fez, Meknes, Tafilalet, Oujda e Taza.

Consolato generale di 1ª categoria in Tangeri:
Province di Tangeri, Tetuan, Nador e Alhucemas.

Consolato di 1ª categoria in Casablanca:
Prefettura di Casablanca
Province di Casablanca, Marrakech, Agadir, Ourzazate, Tadla e Tarfaya.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 139, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1931.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Rieti.

N. 1931. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Rieti, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 139, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 882.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 139, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 883.

Autorizzazione all'Istituto « Andrea Doria », ad accettare una donazione per la costituzione di una Fondazione intestata al « Tenente generale di porto Francesco Serra Maninchedda », con sede in Roma e riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione medesima.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, viene autorizzato ad accettare dalla dottoressa Laura Mazzone la donazione di L. 4.000 000 (quattromilioni) per la costituzione di una Fondazione intestata al « Tenente generale di porto Francesco Serra Maninchedda », deceduto a Genova il 14 aprile 1959. Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione predetta, con sede in Roma, presso l'Istituto « Andrea Doria », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 139, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1961, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1961-1964;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 23 marzo 1961;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Bruno Minoletti è nominato presidente del Consiglio superiore per la marina mercantile.

Il prof. Antonio Lefebvre D'Ovidio è nominato vicepresidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1961

GRONCHI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1961
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 103. — DI STEFANO

(5712)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1961.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 20 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961, n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 maggio 1961, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 19 maggio 1961 con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 1.901.810.000, in sei rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1959, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 66, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1960-1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

JERVOLINO — TAVIANI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 46

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, ha assunto, per la durata di 20 anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa, e che, con gli atti del 20 febbraio 1957, del 16 luglio 1957 e del 4 luglio 1959, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1959.

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di sei mesi la durata della predetta convenzione;

fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico Marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile,

il dott. Renato Simoncini, agente in nome e per conto del Ministero del Tesoro, e

l'avv. Umberto Ricciuti, presidente della Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1959 con gli atti del 20 febbraio 1957, del 16 luglio 1957 e del 4 luglio 1959, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Tirrenia » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L. 1.901.810.000 in sei rate mensili posticipate a decorrere dal 1° luglio 1959, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953 - 31 dicembre 1959.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 4 luglio 1959 la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953 - 30 giugno 1959, per il periodo 1° gennaio 1953 - 31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma in quattro originali, addì 19 maggio 1961

p. *Il Ministero della marina mercantile*:
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Mario IBBA

p. *Il Ministero del tesoro*
Renato SIMONCINI

p. *La Società per azioni di navigazione « Tirrenia »*
Umberto RICCIUTI

Registrato al n. C 6095, mod. II vol., addì 3 agosto 1961, all'Ufficio Registro atti privati ed esteri di Roma.

(5656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1961.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 22 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961, n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 23 maggio 1961, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 23 maggio 1961, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata sino al 31 dicembre 1959.

Alla predetta Società sarà corrisposta a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 1.380.050.000, in sei rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1959, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

La spesa relativa farà carico al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

JERVOLINO — TAVIANI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 45

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, e che, con gli atti del 22 febbraio 1957, del 16 luglio 1957 e del 4 luglio 1959, il termine stesso è stato prorogato sino al 30 giugno 1959;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di sei mesi la durata della predetta convenzione;

fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile,

il dott. Renato Simoncini, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro, ed

il conte Adriano Foscari, presidente della Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 30 giugno 1959 con gli atti del 22 febbraio 1957, del 16 luglio 1957 e del 4 luglio 1959, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1959, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Adriatica » sarà corrisposta a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 1.380.050.000 in sei rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1959 salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 4 luglio 1959, la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in quattro originali, addì 23 maggio 1961

p. *Il Ministero della marina mercantile*:

Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Mario IBBA

p. *Il Ministero del tesoro*:
Renato SIMONCINI

p. *La Società per azioni di navigazione « Adriatica »*
Adriano FOSCARI

Registrato al n. C 6094, mod. II vol., addì 3 agosto 1961, all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma.

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1960, n. 124, con il quale:

1) è stato approvato il piano compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Parma e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco allegato quale parte integrante al presente decreto che sono state classificate tra le provinciali con il citato decreto ministeriale 4 aprile 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate nell'elenco allegato, quale parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI PARMA

Elenco delle strade provincializzate

1. Corniglio - Agrimonte Sesta - Bosco;
2. Calestano - Prato - Cozzano - Langhirano - Lesignano Bagni;
3. Fontanellato - Cannetolo - Toccalmatto - strada provinciale Fidenza - Soragna presso C. Lodispago;
4. Tizzano - Schia - Fonte del ghiaccio;
5. Pellegrino - Iggio;
6. Strela - Farfanaro - Cereseto.

(4914)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 24384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1960, n. 128, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dall'Amministrazione provinciale di Cuneo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato, nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 24384.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI CUNEO

Elenco delle strade provincializzate

1. Sant'Anna di Valdieri - Terme di Valdieri;
2. Entracque S. Giacomo di Entracque;
3. Entracque - Trinità di Entracque;
4. Magliano Alfieri - Bivio Prov. n. 2 (S. Antonio);
5. Busca - Caraglio;
6. Fossano - Strada statale n. 20, verso Carmagnola (Strada reale);
7. Boves - Rivoira - San Giacomo;
8. Monticello (Valle dei Rossi) - Bivio consorziale Pocapaglia-Sommariva Perno;
9. Faule - Polonghera.

(4998)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, richieste dalla « Compagnia di assicurazione dell'agricoltura », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vsto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 25 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5649)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 agosto 1961.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Cervinara.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 16 giugno 1961, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Cervinara, per i motivi indicati nella relazione ministeriale alligata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune predetto.

Con il 5 settembre 1961 viene a scadere il termine di tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La particolare situazione locale non ha permesso sino ad ora di indire le elezioni, essendo in corso l'opera di normalizzazione dell'Amministrazione da parte del commissario straordinario, il quale sta approntando ed avviando a soluzione numerosi problemi che interessano la vita di quel Comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di mesi tre della gestione straordinaria in atto presso il comune di Cervinara ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 57.

Avellino, addì 30 agosto 1961

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 16 giugno 1961, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Cervinara ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Ugo Miele, funzionario di questa Prefettura;

Considerato che con il 5 settembre 1961 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visto l'art. 323 del predetto testo unico, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

E' prorogata nei termini di legge, sino al 5 dicembre 1961, la gestione straordinaria del comune di Cervinara affidata al dott. Ugo Miele con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1961.

Avellino, addì 30 agosto 1961

Il prefetto: TEDESCO

(5732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 agosto 1961 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Di Luise, Vice console onorario di Spagna a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia.

(5657)

In data 12 agosto 1961 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Rocco Plaisant, Vice console onorario di Norvegia a Cagliari, con giurisdizione sulle provincie della Sardegna.

(5658)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Crispano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.975.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5677)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Calvizzano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5678)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Calciano (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5679)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 221, l'Amministrazione comunale di Sarnano (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.763.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5680)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5682)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione comunale di Ussita (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.978.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5681)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 202, l'Amministrazione comunale di Galatina (Lecce), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 130.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5683)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Assisi (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5684)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Maschito (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5685)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Fermignano (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5687)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5686)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5688)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Marigliano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5689)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Montescaglioso (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 38.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5690)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Soverato (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 41.856.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5691)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5692)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 20.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5693)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5694)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Falerna (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5696)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Andali (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5697)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione comunale di Moiano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5695)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 9627, in data 18 agosto 1961, il dott. Marcello D'Amico è stato confermato nella carica di commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano fino al 20 febbraio 1962.

(5432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 5 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602 —	601,70	601,50	601,825	601 —	601,80	601,68	601,90	602 —	601,75
Fr. Sv.	143,80	143,81	143,83	143,15	143,82	143,81	143,83	143,80	143,80	143,81
Kr. D.	90,07	90,12	90,10	90,11	90,10	90,07	90,115	90,05	90,07	90,10
Kr. N.	87,08	87,12	87,10	87,12	87,10	87,07	87,09	87,05	87,08	87,10
Kr. Sv.	119,75	119,73	119,75	119,73	119,80	119,75	119,74	119,75	119,76	119,75
Fol.	172,05	172,03	172,03	172,02	172,05	172,06	172,025	172,10	172,05	172 —
Fr. B.	12,47	12,467	12,4650	12,4275	12,45	12,47	12,4675	12,45	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,25	126,26	126,17	126,275	126,29	126,31	126,30	126,20	126,30
Lst.	1742,15	1743,35	1743 —	1743,825	1742,75	1742,01	1743,37	1742,15	1742,15	1743 —
Dm. occ.	155,30	155,25	155,29	155,29	155,20	155,29	155,27	155,30	155,30	155,28
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,0525	24 —	24,05	24,0475	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,71	21,70	21,73	21,71	21,60	21,71	21,71	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 5 settembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	91,65
Id. 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % 1936	102,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	601,702
1 Franco svizzero	143,827
1 Corona danese	90,112
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,735
1 Fiorino olandese	172,022
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,24
1 Lira sterlina	1743,262
1 Marco germanico	155,28
1 Scellino austriaco	24,05
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sessantasei posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantasei posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, di cui un terzo riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono inoltre partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver *compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato* il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni (legge 10 febbraio 1961, n. 80);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti

a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha

perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servzio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguiti delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958 n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o

in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1310, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda

Nozioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al servizio autonomo di cassa;

norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1961
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 172. — BENNATI

Allegato 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a numero sessantasei posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di . . . .) conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . li 1961

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5220)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito del concorso per la progettazione di un fabbricato in Roma, destinato ad uffici

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di un fabbricato destinato ad uffici sull'area sita in via Montebello, angolo via Mentana, di proprietà della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Visto che detto bando è stato approvato con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1959, ed è stato quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1959;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 16 aprile 1960, con il quale è stata costituita l'apposita Commissione giudicatrice prevista dall'art. 13 del bando di concorso;

Visto il verbale conclusivo dei lavori della suddetta Commissione in data 19 settembre 1960;

Visto che la Commissione ha svolto i suoi lavori entro il termine fissato nel decreto costitutivo;

Viste le conclusioni e le proposte della Commissione in ordine alla scelta dei progetti ed alla attribuzione dei premi previsti dall'art. 14 del bando sopraindicato;

Ritenuto che nulla osta all'accettazione delle proposte della Commissione;

Decreta:

di attribuire i premi previsti dall'art. 14 del bando come segue:

1) premio di L. 3.000.000 (tremilioni) al progetto presentato dagli ingegneri Paolo Nervi, Pierluigi Romeo e Cherubino Serafini, primo classificato;

2) premio di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) diviso in quote eguali di L. 625.000 (seicentoventicinquemila) ciascuna ai progetti presentati dai seguenti gruppi, meglio classificati, ex aequo, dopo il primo:

a) ing. Felice Romoli e architetti Romando Angeletti, Marino Marrazzi e Gianfranco Righini;

b) ing. Franco Gigli e arch. Tommaso Porn;

c) architetti Gianfranco Caniggia, Massimo Giacopetti e Adelaide Regazzoni;

d) arch. Mario Mei.

La spesa farà carico al capitolo 31 degli stati di previsione spese degli Istituti di previdenza per il 1961.

Roma, addì 7 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1961
Registro n. 10 *Istituti di previdenza, foglio n.* 312. — PAGLIARA

(5713)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.